



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione. Parere ai sensi dell'articolo 2 comma 5, lett. b) e articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 79/00 del 27 marzo 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 27 marzo 2007:

VISTO l'articolo 2 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza è consultata successivamente, quando ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentono la richiesta di parere preventivo;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2002 n. 5, e la Risoluzione n. 803/2004/CE del Parlamento Europeo, con la quale è stato approvato un programma d'azione comunitario 2004-2006, per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio;

CONSIDERATO che il disegno di legge in argomento, proposto congiuntamente dal Ministro della giustizia, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro delle politiche per la famiglia, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, è stato trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta il 22 gennaio 2007, ed è stato comunicato alle Amministrazioni territoriali in data 25 gennaio 2007;

RILEVATO che, in sede di riunione tecnica del 15 febbraio 2007, il Coordinatore della Regione Veneto e l'ANCI hanno presentato due documenti di osservazioni, e che, in quella sede, sono stati concordati tra le Regioni, l'ANCI e le Amministrazioni centrali i seguenti emendamenti: 1) *articolo 1*: inserire dopo le parole "interventi di informazione e di sensibilizzazione" le seguenti parole: "anche promovendo a tal fine accordi con Regioni ed Enti locali"; 2) *articolo 2*: inserire dopo le parole "nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto" le seguenti

U
M



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

parole: *"della persona umana, con particolare riguardo all'uguaglianza"*; 3) articolo 3: inserire dopo le parole *"misure di tipo sanitario"* le seguenti parole: *"sociale"* e dopo le parole: *"per la famiglia dell'Università"* la parola: *"con"*;

VISTA la nota dell'ANCI, pervenuta il 20 febbraio 2007, con la quale è stato trasmesso un emendamento aggiuntivo, concernente l'articolo 8 del citato disegno di legge (con tale emendamento è stato chiesto di inserire nel futuro D.P.C.M. anche la contestuale indicazione delle connesse risorse finanziarie);

ATTESO che, con note pervenute il 22 e 26 febbraio 2007, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha espresso le proprie considerazioni con riguardo alle osservazioni delle Regioni, concernenti l'articolo 8 del citato disegno di legge, sollevate in sede di riunione tecnica del 15 febbraio 2007, in ordine all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle vittime del reato;

CONSIDERATO che, in data 6 marzo 2007, è pervenuto un documento da parte della Regione Veneto, contenente emendamenti formulati dal Coordinamento tecnico interregionale per le politiche sociali riunitosi il 27 febbraio 2007, e che, in data 15 marzo 2007, è pervenuta una ulteriore nota di osservazioni dal Dipartimento per le politiche della famiglia, con la quale si è precisato che i livelli essenziali, contenuti nel disegno di legge, individuano fasce di prestazioni e costituiscono obiettivi da raggiungere nel breve medio e lungo periodo;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 19 marzo 2007, il Coordinatore delle Regioni ha espresso parere negativo sul disegno di legge, nonostante vi sia stato l'accoglimento degli emendamenti concernenti gli articoli 1, 2 e 3 del citato disegno di legge, rinviando la valutazione alla sede politica, in quanto gli emendamenti riguardanti gli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento non sono stati accolti dalle Amministrazioni centrali;

ATTESO che, nella medesima riunione tecnica, l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento presentato il 20 febbraio 2007, concernente l'art. 8 del disegno di legge, e che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha manifestato disponibilità all'accoglimento dell'emendamento citato;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento, concernente l'art. 8 del disegno di legge, con il quale è stato chiesto di inserire nel futuro D.P.C.M. la contestuale indicazione delle connesse risorse finanziarie (All. 1);



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, altresì, nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso parere negativo, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento di osservazioni (All. 2);

CONSIDERATO che il Governo, nella medesima seduta, ha specificato che l'articolo 8 del disegno di legge non fissa direttamente i livelli essenziali, ma rimanda alla formulazione di un D.P.C.M., d'intesa con la Conferenza Unificata, e che, in sede di definizione dei citati livelli essenziali si provvederà a verificare la relativa copertura finanziaria;

ACQUISISCE PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett.b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
Prof. On.le Linda Lanzillotta

a

8

L'ANCI, a seguito dell'esame del c.d. "ddl discriminazione", accoglie gli emendamenti proposti, a condizione che venga adottato anche il seguente emendamento aggiuntivo sul comma 1 dell'art. 8, :

ART. 8

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)

Testo emendato dalla C.U. del 15 febbraio	Nuovo testo con emendamento aggiuntivo proposto da ANCI
<p>Le prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, sono determinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riferimento ai seguenti livelli essenziali: [...]</p>	<p>Le prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, sono determinate, <u>insieme con le connesse risorse finanziarie</u>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riferimento ai seguenti livelli essenziali: [...]</p>

Gli emendamenti proposti il 15, infatti non riflettono le preoccupazioni rappresentate alla riunione del 15 febbraio inerenti la copertura finanziaria delle nuove prestazioni garantite e dunque rese esigibili con il seguente articolo.

Accettato 2

Consegnato in
segreteria 29-30-02



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DDL RECANTE MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE, NONCHÉ REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA, PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITÀ DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE

Punto 4) Elenco A – Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella riunione del 29 marzo 2007 ha formulato le seguenti osservazioni in merito al disegno di legge in esame che tengono conto degli esiti istruttori delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza Unificata nei giorni 15 febbraio u.s. e 19 marzo u.s.

In merito all'Art.3 "*Principi e strumenti nel sistema sanitario*", si segnala l'importanza che i programmi di sensibilizzazione e di formazione siano rivolti anche agli operatori socio-assistenziali e non soltanto al personale sanitario.

In merito all'Art. 5 "*Statistiche sulla violenza*", si concorda sull'importanza di progettare e realizzare un sistema di monitoraggio del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti, che possa costituire una base di confronto a livello centrale, regionale e locale con riferimento alle diverse politiche di prevenzione e contrasto adottate.

Data la delicatezza del tema trattato, in ogni caso, appare opportuno prevedere, come già sperimentato per altri settori di rilevazione, un flusso informativo dai servizi territoriali alle Regioni, in quanto questa soluzione appare maggiormente rispondente alle competenze assegnate ai diversi livelli istituzionali di governo del territorio dalla normativa vigente e consentirebbe, inoltre, una prima verifica dei dati da parte dell'Istituzione (la Regione) più vicina ai servizi preposti alla rilevazione.

Le Regioni hanno evidenziato, inoltre, che il DDL, per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9, non sembra rispettare il ruolo assegnato alle Regioni, come stabilito dal vigente articolo 117 della Costituzione.

L'art. 7, che prevede la creazione di un registro nazionale dei centri antiviolenza, è lesivo delle competenze regionali, in quanto stabilisce l'iscrizione a tale registro, in base a criteri stabiliti dallo Stato, di centri la cui attività rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. La creazione di tale registro, inoltre, risulta essere di dubbia utilità, in quanto la non corrispondenza tra criteri statali e regionali comporterebbe la conseguente incompletezza del registro statale.

L'art. 8, che integra un'anticipazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), all'interno di un settore, sia pure importante, del ben più ampio ambito delle "politiche sociali", comporta una parcellizzazione dei livelli, che vengono fissati in momenti diversi e senza la dovuta ottica d'insieme. Si evidenzia altresì che la

qualificazione di un servizio come connesso a un livello essenziale lo rende diritto esigibile da parte del cittadino con la necessità di assicurarne anche il finanziamento. Si contesta, inoltre, la elencazione delle lettere a), b), c), d) e), f) e g). Le definizioni in esse contenute non costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto risultano configurarsi come modalità operative o processi organizzativi.

L'art. 9, che prevede l'equiparazione delle Amministrazioni regionali ai Centri antiviolenza ai fini della presentazione di progetti finanziati a livello statale, oltre a non riconoscere, come si è già anticipato in premessa, il ruolo istituzionale delle Regioni, prevede il finanziamento di attività non necessariamente coordinate con altre azioni realizzate sul territorio regionale, che si iscrivono nell'ambito delle competenze esclusive delle Regioni per quanto riguarda la programmazione degli interventi e la rilevazione dei bisogni.

Si fa, infine, riferimento a quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 febbraio u.s., ai Ministri Ferrero, Bindi, Melandri, Pollastrini, e Lanzillotta. In quella occasione la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, auspicava la ripresa di un dialogo stabile con il Governo per affrontare i problemi delle politiche sociali sotto tre profili: il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, la definizione organica delle risorse e degli indirizzi di programmazione ed un'intesa immediata per il 2007 per una prima individuazione di Piani e finanziamenti finalizzata ai livelli uniformi.

Sulla scorta di quanto già evidenziato la Conferenza delle Regioni e delle province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative.

- sopprimere l'articolo 7 e l'articolo 9
- sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art 8

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)

1. Le prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609 octies, del codice penale, sono **stabilite, insieme con le connesse risorse finanziarie, dalla legge di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, nonché dai provvedimenti normativi emanati in attuazione del secondo comma, lettera m), art. 117 della Costituzione, d'intesa con la Conferenza Unificata.**

Roma, 29 marzo 2007

LM

2
LM



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DDL RECANTE MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE, NONCHÉ REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA, PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITÀ DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE

Punto 4) Elenco A – Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella riunione del 29 marzo 2007 ha formulato le seguenti osservazioni in merito al disegno di legge in esame che tengono conto degli esiti istruttori delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza Unificata nei giorni 15 febbraio u.s. e 19 marzo u.s..

In merito all'Art.3 "*Principi e strumenti nel sistema sanitario*", si segnala l'importanza che i programmi di sensibilizzazione e di formazione siano rivolti anche agli operatori socio-assistenziali e non soltanto al personale sanitario.

In merito all'Art. 5 "*Statistiche sulla violenza*", si concorda sull'importanza di progettare e realizzare un sistema di monitoraggio del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti, che possa costituire una base di confronto a livello centrale, regionale e locale con riferimento alle diverse politiche di prevenzione e contrasto adottate. Data la delicatezza del tema trattato, in ogni caso, appare opportuno prevedere, come già sperimentato per altri settori di rilevazione, un flusso informativo dai servizi territoriali alle Regioni, in quanto questa soluzione appare maggiormente rispondente alle competenze assegnate ai diversi livelli istituzionali di governo del territorio dalla normativa vigente e consentirebbe, inoltre, una prima verifica dei dati da parte dell'Istituzione (la Regione) più vicina ai servizi preposti alla rilevazione.

Le Regioni hanno evidenziato, inoltre, che il DDL, per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9, non sembra rispettare il ruolo assegnato alle Regioni, come stabilito dal vigente articolo 117 della Costituzione.

L'art. 7, che prevede la creazione di un registro nazionale dei centri antiviolenza, è lesivo delle competenze regionali, in quanto stabilisce l'iscrizione a tale registro, in base a criteri stabiliti dallo Stato, di centri la cui attività rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. La creazione di tale registro, inoltre, risulta essere di dubbia utilità, in quanto la non corrispondenza tra criteri statali e regionali comporterebbe la conseguente incompletezza del registro statale.

L'art. 8, che integra un'anticipazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS), all'interno di un settore, sia pure importante, del ben più ampio ambito delle "politiche sociali", comporta una parcellizzazione dei livelli, che vengono fissati in momenti diversi e senza la dovuta ottica d'insieme. Si evidenzia altresì che la

qualificazione di un servizio come connesso a un livello essenziale lo rende diritto esigibile da parte del cittadino con la necessità di assicurarne anche il finanziamento. Si contesta, inoltre, la elencazione delle lettere a), b), c), d) e), f) e g). Le definizioni in esse contenute non costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto risultano configurarsi come modalità operative o processi organizzativi.

L'art. 9, che prevede l'equiparazione delle Amministrazioni regionali ai Centri anti violenza ai fini della presentazione di progetti finanziati a livello statale, oltre a non riconoscere, come si è già anticipato in premessa, il ruolo istituzionale delle Regioni, prevede il finanziamento di attività non necessariamente coordinate con altre azioni realizzate sul territorio regionale, che si iscrivono nell'ambito delle competenze esclusive delle Regioni per quanto riguarda la programmazione degli interventi e la rilevazione dei bisogni.

Si fa, infine, riferimento a quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 febbraio u.s., ai Ministri Ferrero, Bindi, Melandri, Pollastrini, e Lanzillotta. In quella occasione la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, auspicava la ripresa di un dialogo stabile con il Governo per affrontare i problemi delle politiche sociali sotto tre profili: il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, la definizione organica delle risorse e degli indirizzi di programmazione ed un'intesa immediata per il 2007 per una prima individuazione di Piani e finanziamenti finalizzata ai livelli uniformi.

Sulla scorta di quanto già evidenziato la Conferenza delle Regioni e delle province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative.

- **sopprimere l'articolo 7 e l'articolo 9**
- **sostituire l'articolo 8 con il seguente:**

Art 8

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)

1. Le prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609 octies, del codice penale, sono **stabilite, insieme con le connesse risorse finanziarie, dalla legge di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, nonché dai provvedimenti normativi emanati in attuazione del secondo comma, lettera m), art. 117 della Costituzione, d'intesa con la Conferenza Unificata.**

Roma, 29 marzo 2007